



PROVINCIA di BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 19 dicembre 2016

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE LUIGI DE MINICO AD OGGETTO: DECADENZA DEL PRESIDENTE DELL'ASEA E SOPPRESSIONE DEL SETTORE AVVOCATURA DELLA PROVINCIA.

L'anno **duemilasedici** addì **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **12,00** presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia Claudio Ricci, Prot. gen. n. **76781** del **16.120.2016** e ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL.- D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., dello Statuto adottato dall'Assemblea dei Sindaci in data 16.06.2015 e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale approvato con atto di C.P. n. 27 del 29.08.2015 – si è riunito il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal:

Il Presidente della Provincia Dott. Claudio RICCI

e dai seguenti Consiglieri :

1) CATAUDO Claudio	6) LOMBARDI Renato
2) CIARLO Teresa	7) MATERA Domenico
3) DAMIANO Francesco	8) MATURO Giuseppe Maria
4) DE MINICO Luigi	9) NAPOLETANO Michele
5) DI CERBO Giuseppe	10) RUGGIERO Giuseppe Antonio

Presiede il Presidente della Provincia **Dr. Claudio Ricci**.

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Franco Nardone**.

Risultano presenti n.8 .

Risultano assenti n.3: **Cataudo, De Minico e Matera**.

Il Presidente dichiara che permane il numero legale per la validità della seduta.

I lavori hanno avuto inizio alle ore **13,20**.

Il Presidente sul punto iscritto al n.2 dell'Odg: "INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE LUIGI DE MINICO AD OGGETTO: DECADENZA DEL PRESIDENTE DELL'ASEA E SOPPRESSIONE DEL SETTORE AVVOCATURA DELLA PROVINCIA, (All.A) ritiene di dover effettuare, in merito, una comunicazione al Consiglio Provinciale.

Il contenuto della comunicazione del Presidente risulta integralmente dal resoconto stenografico allegato (All. B)



PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0067328 INGRESSO

Data: 11/10/2016

Ora: 11:28

Al Presidente della Provincia di Benevento
ed al Segretario generale

Oggetto: decadenza del Presidente dell'ASEA e soppressione del settore Avvocatura della Provincia

Il sottoscritto, in qualità di Consigliere provinciale, valutata la opportunità di un approfondimento delle questioni di cui in oggetto,

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 19/07/2016, veniva dichiarata, ad opera del Segretario generale della Provincia, la decadenza del dott. Alfredo Cataudo dall'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione e da direttore facente funzioni dell'“Azienda Sannita Energia Ambiente” (ASEA), successivamente sostituito con decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 04/08/2016, recante la indicazione del nuovo presidente della medesima azienda;
- con delibera n. 108 del 22/07/2016, veniva ad essere soppresso il Settore Avvocatura della Provincia di Benevento;

CONSIDERATO CHE

- in riferimento alla prima questione, il presidente dell'Asea veniva nominato con decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 06/03/2013, in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2013, del quale il successivo D.L. 69/2013 escludeva l'applicabilità dei capi V-VI e che, con delibera n. 17/2014 del Commissario straordinario venivano confermati i poteri, la composizione e la durata dell'incarico di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione dell'ASEA, pure a seguito della trasformazione di quest'ultima in azienda speciale, escludendo così la sussistenza di un'auto-attribuzione dell'incarico di direttore facente funzioni, così come osservato e confermato dall'Avvocatura della Provincia con parere del 18/07/2016, protocollo n. 55606, in alcun modo richiamato e confutato nel provvedimento che ha determinato la decadenza del dott. Cataudo;

Pervicacemente la Provincia con delibera del Presidente si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, pur in presenza dei rilevati macroscopici vizi di illegittimità del provvedimento, peraltro conferendo incarico difensivo al legale esterno con connessi oneri a carico dell'ente in virtù dell'avvenuta soppressione del settore avvocatura di cui si riferisce di seguito. Cio nonostante il Tar

Campania con ordinanza del 27-9-2016 accoglieva l'istanza cautelare del Dott. Cataudo, sospendendo l'efficacia dell'atto impugnato con la seguente motivazione: *"...Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, che la fattispecie concreta non sembra rientrare, sotto il profilo temporale, nella portata applicativa degli artt. 7 e 15 del D. Lgs. n. 39 del 2013, in quanto: la deliberazione n. 17 del 30.6.2014 non appare configurarsi come conferimento di un nuovo incarico, ricadendo piuttosto nell'istituto della conferma della nomina in precedenza attribuita; la trasformazione cd. eterogenea da s.p.a. ad azienda speciale non dà luogo ad una duplice vicenda estintiva-costitutiva, integrando piuttosto un mutamento della forma organizzativa dello stesso soggetto, con conseguente applicazione del principio di continuità dei rapporti giuridici, ai sensi dell'art. 2498 c.c.; l'art. 29-ter del decreto legge 21/6.2013, n.69 – convertito, con modificazioni, in legge 9.8.2013, n. 98 – prevede che gli incarichi conferiti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 2013, in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza degli stessi. Ritenuto, alla stregua di quanto sopra osservato, che il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni iuris e che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile..."*

Ancor più pervicacemente in luogo di dare pronta ottemperanza della predetta ordinanza del TAR Campania, provvedendo ad reintegrare il ricorrente nelle proprie funzioni, il Presidente della Provincia con ulteriore delibera assunta ha conferito nuovo incarico difensivo al legale esterno per proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la detta ordinanza cautelare, con ulteriori oneri dell'Ente, non giustificabili dalla vicenda, derivanti dalle competenze professionali a corrispondersi e da presumibile condanna alle spese ed azione risarcitoria connessa.

- in relazione alla seconda questione, la Provincia di Benevento ed il Comune capoluogo, per ragioni di contingentamento della spesa, istituivano l'Ufficio dirigenziale di Avvocatura pubblica, unico per entrambi gli Enti, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della l. 244/2007 e art. 30 D.Lgs. 267/2000, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 dell'01/03/2013 e delibera di Consiglio provinciale n. 5 del 25/01/2013, per poi procedere alla sottoscrizione del suo regolamento in data 29/09/2014, così da dotarsi di un Settore Avvocatura autonomo e separato rispetto all'intero apparato amministrativo dell'Ente, in ossequio all'art. 23 della l. 247/2012 ed alla consolidata giurisprudenza in materia, sino alla citata delibera n. 108 del 22/07/2016, con la quale, in difformità rispetto alla normativa di riferimento ed al richiamato regolamento del costituito Ufficio dirigenziale di Avvocatura pubblica, soppresso il Settore Avvocatura, si è costituito, di fatto, un ufficio/servizio alle dipendenze del Segretario Generale dell'Ente provinciale. Le conseguenze dirette hanno ovviamente comportato un inevitabile sconvolgimento dell'organizzazione dell'ufficio

sia per l'attività prodromica e soprattutto per l'attività difensiva, essendo espressamente vietata dalla legge 190/2014 assunzioni, anche a tempo determinato, consulenze, collaborazioni di qualsivoglia tipologia per sostituire l'Avvocato-Dirigente già incaricato del settore.

L'elemento ulteriore, di maggior rilevanza, è determinato dal fatto che l'Avvocato dirigente difendeva l'Ente nella quasi totalità dei giudizi pendenti, stimabile nell'ordine di diverse centinaia, per cui bisogna ricorrere alla nomina immediata di difensori esterni con conseguenti rilevanti oneri economici.

Tali circostanze sono state puntualmente evidenziate con nota protocollo 57164 del 25/7/2016 dall'Avv. Catalano, già Dirigente del settore avvocatura, immediatamente dopo l'adozione della delibera in esame, nota inviata al Presidente ed al Segretario della Provincia, oltretutto per conoscenza ai Revisori ed ai Consiglieri Provinciali. Per tali motivi invitava il Presidente ed il Segretario generale a provvedere con immediatezza alla propria sostituzione nei detti giudizi dell'Ente necessariamente con nomina di avvocati esterni per tutelare gli interessi dell'Ente con le difese in giudizio che da tale momento era allo stesso preclusa. In detta nota l'Avv. Catalano quantificava, in relazione all'entità ed alla rilevanza dei giudizi già patrocinati la necessità di stanziare contestualmente alle nomine le necessarie somme, per gli incarichi professionali conferendi, stimate in euro 1.000.000,00. Invero la permanenza dell'Avvocato dirigente nelle funzioni già conferite avrebbe comportato la corresponsione allo stesso dei soli compensi professionali in relazione all'esito delle controversie, essendo gli emolumenti stipendiali a carico del Comune in esito al trasferimento dello stesso presso tale Ente nell'anno 2015. Tali compensi, come previsto dal regolamento della Provincia approvato con delibera 137 del 30/09/2014, sono dovuti solo per i giudizi con esito favorevole per l'Ente, al minimo della tariffa professionale e decurtato di diverse voci accessorie, nel limite massimo del fondo, qualora raggiunto, stabilito in euro 40.000,00, lordi annui. Per quanto risulta dai fatti successivi e dagli atti adottati l'Amministrazione non ha provveduto alla sostituzione dell'Avvocato Catalano con altri difensori nei giudizi pendenti, se non alcuni sporadici casi, lasciando così l'Ente senza adeguata difesa.

La Provincia, inoltre, deve provvedere alle difese nei nuovi giudizi promossi, medio tempore, contro l'Ente sempre a mezzo di nomina di legali esterni cosa che sarebbe stata di competenza del predetto Avvocato Dirigente, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.


Allo stato, attese le prevedibili conseguenze determinate dalla soppressione immotivata del settore avvocatura con decadenza dell'incarico dirigenziale in parola l'Ente è costretto, gli organi decisionali si stanno determinando in tal senso, o a non difendersi in giudizio o a nominare avvocati esterni, con l'effetto in ambedue i casi di creare danni di rilevante entità ed a oggi difficilmente quantificabile alle finanze dell'Ente.

Quale ultima notazione deve evidenziarsi che con le delibere di incarico difensivo adottate nel periodo successivo al 22/7/2016 per la nomina di avvocati esterni si demanda per l'impegno di una spesa a titolo di solo acconto salvo diversa quantificazione all'esito dell'attività professionale secondo la parcella dell'avvocato difensore. Tale circostanza determina il prodursi, in futuro, di debiti fuori bilancio per carenza del preventivo impegno finanziario, in contrasto, peraltro, con il precedente indirizzo in linea con le norme in tema di finanza pubblica. Per questi motivi il sottoscritto

CHIEDE

al Presidente della Provincia, al Segretario Generale ed a chi di competenza nell'organico della Provincia di approfondire, verificare ed accertare la legittimità degli atti amministrativi assunti, poiché, verosimilmente, censurabili a norma di legge e possibile causa di danni erariali la cui responsabilità, qualora verificata dagli organi competenti, non potrà che ricadere su chi ha agito in difformità alle prescrizioni legislative. Per consentire tale verifica, tutta la documentazione afferente le questioni di cui in oggetto sarà inviata alla competente Procura della Corte dei Conti ed all'ANAC.

Benevento, 11/10/2016


dott. Luigi De Minico

CONSIGLIO PROVINCIALE 19 DICEMBRE 2016

*Aula Consiliare - Rocca dei Rettori**Avv. Claudio RICCI - Presidente Provincia di Benevento*

Ora io una sola "comunicazione" Vi devo fare, perché la devo lasciare agli atti. Voi sapete tutti (perché è pubblico) che c'è stata, nelle settimane scorse, una grossa polemica sulla questione 'avvocatura' e sui provvedimenti che avevamo preso, come Consiglio provinciale e come Presidente: siete tutti aggiornati su questo, la stampa si è divertita nelle settimane scorse. Nel Consiglio provinciale ultimo, il consigliere De Minico ha presentato una interrogazione, a me come Presidente ed io dissi - proprio in quella sede - che avrei risposto *ad horas* se il consigliere l'avesse desiderato perché noi qui non abbiamo né scheletri nell'armadio né niente da nascondere. Il consigliere De Minico mi disse che avrebbe preferito la risposta differita.

Nel Consiglio Provinciale della settimana scorsa... - io desidero che queste parole restino agli atti, perché non sto scherzando - la settimana scorsa io ero pronto a rispondere all'interrogazione, mi è stato chiesto di non farlo perché "non era presente" il consigliere De Minico ed io, ancora una volta, diligentemente e rispettosamente non ho proceduto.

Stamattina la interrogazione è qui (eccola, la faccio vedere al pubblico in Consiglio provinciale) per cui io sono pronto a rispondere; senonché - Segretario Generale, è un po' irrituale questa cosa ma io la devo dire - il consigliere De Minico mi ha chiamato a telefono sabato pomeriggio e mi ha detto che lui non sarebbe stato presente a questo Consiglio provinciale "per motivi personali" (non sono affari miei e non sono affari nostri: non deve dare conto a me di queste cose) però mi ha chiesto... dopo che io gli ho detto che questa cosa l'avevo già rinviata una volta, e siccome è un fatto di straordinaria importanza, io procederò; il consigliere De Minico mi ha pregato e mi ha invitato a dare per... come se *non fosse mai pervenuta* quella interrogazione, dicendomi che "*non era più interessato, per lui l'argomento era finito*" e che le spiegazioni seppure sommarie che io avevo già dato in Consiglio provinciale, per lui erano "soddisfacenti". Quindi m'invitava a dire che per lui "*l'argomento è chiuso: Presidente la invito a non procedere alla risposta*". Io non procedo alla risposta, ma resta agli atti sia l'interrogazione che la risposta che io avevo dato: restano comunque agli atti.

Cons. Franco DAMIANO - Capogruppo Partito Democratico

Falla mandare per posta certificata a tutti noi.

Presidente Claudio RICCI

Certamente, io questo farò - bravo Vicepresidente - farò esattamente questo.



Adesso la risposta che io avevo predisposto, la manderò per posta a tutti i Consiglieri provinciali e solo perché il consigliere De Minico mi ha invitato a "non procedere più", io questa mattina considero l'argomento "chiuso", per la storia. Di nuovo grazie a tutti e auguri di buon Natale.

Luigi De Minico

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Franco NARDONE -

IL PRESIDENTE

~~DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI~~

- Dr. Claudio RICCI -

N. 2976

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG.

Francesca VIGLIOLI

IL SEGRETARIO GENERALE

Franco Nardone

Si dichiara che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG.
(dr.ssa Libera Del Grosso)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Franco Nardone)

Copia per

PRESIDENTE della PROVINCIA _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____